



Sent./Ord. n. 580/2024

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE CAMPANIA

in composizione monocratica

Il Giudice

dott. Michele Minichini ha pronunciato la seguente

SENTENZA PARZIALE - ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 71254 R.G. promosso da (omissis),
rappresentato e difeso dagli avv.ti Francesco Leone
(LNEFNC80E28D976S), Simona Fell (FLLSMN85R68G273D) e Ciro
Catalano (CTLCRI89A28G273R), ed elettivamente domiciliato presso
il loro studio in Palermo alla via Libertà n. 62 (cirocatalano@pec.it,
simona.fell@pec.it, francescoleone@pec.it),

nei confronti

del Ministero della Difesa – Comando Generale dell'Arma dei
Carabinieri, Direzione di Amministrazione Servizio Emolumenti e
Benefici Economici al Personale - 3^a Sezione, in persona del
rappresentante p.t. domiciliato a Roma in Viale Romania n. 45;
del Ministero dell'Economia e delle Finanze, nella persona del Ministro
pro tempore, contumace;

dell'Istituto Nazionale di Previdenza Sociale, con sede legale in Roma, alla via Ciriaco il Grande n. 21, in persona del Presidente e legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall'avv. Vincenzo Di Maio (DMIVCN62E28E131B; pec: avv.vincenzo.dimaio@postacert.inps.gov.it), e con il suddetto difensore elettivamente domiciliato in Napoli alla via Medina n. 61 presso l'Avvocatura regionale dell'Istituto.

Visti gli atti del giudizio e uditi nell'udienza del 15.11.2024, con l'assistenza del Segretario dott. Fabio Esposito, per il ricorrente l'avv. Debora Carbone per delega dell'avv. Francesco Leone e per l'Inps l'avv. Di Maio.

Premesso che:

- Il Ministero dell'Economia e delle Finanze, ritualmente intimato come da relata del 19.4.2024 in atti, non si è costituito in giudizio;
- il ricorrente (omissis), ex militare dell'Arma dei Carabinieri, in congedo dal 12.2.2011, con l'istanza del 19.1.2011 ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità: *“diabete complicato; nefropatia microalbuminuria; disturbo depressivo maggiore”*;
- in data 15.5.2019 con il provvedimento n. 800.15/05/2019.0120414 l'Inps, nel recepire i pareri del Comitato di Verifica per le Cause di servizio che non ha riconosciuto dipendenti da ragioni di servizio le suddette infermità, ha respinto la domanda di

pensione diretta di privilegio;

Rilevato che:

- il ricorrente, con il ricorso in epigrafe, ha chiesto il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio delle infermità *“diabete compiuto; nefropatia microalbuminuria; disturbo depressivo maggiore”*, con il conseguente relativo trattamento pensionistico ordinario privilegiato, oltre agli interessi legali e alla rivalutazione monetaria. In via subordinata ha chiesto che sia disposta consulenza tecnica d'ufficio;
- secondo la difesa del ricorrente il giudizio espresso dal Comitato di Verifica per le cause di servizio è illogico in quanto non avrebbe preso in considerazione le effettive condizioni lavorative;
- con la memoria del 14.10.2024 l'Inps in via preliminare ha eccepito la propria carenza di legittimazione passiva; nel merito ha contestato quanto rappresentato dal ricorrente attesa l'infondatezza del ricorso in ragione del corretto e motivato giudizio del Comitato di Verifica per le cause di servizio; in via subordinata ha eccepito la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici;
- con la memoria del 31.10.2024 il Comando Generale dell'Arma dei Carabinieri ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione indicando come competente il Giudice Amministrativo, essendo la domanda del ricorrente diretta alla richiesta della dipendenza della causa di servizio in funzione dell'equo

indennizzo e pertanto attinente al rapporto di pubblico impiego e non al regime previdenziale;

Considerato che:

- la Corte di Cassazione ha da tempo affermato che, in considerazione del carattere esclusivo della cognizione della Corte dei Conti in materia di pensioni in tutto o in parte a carico dello Stato o di altri Enti designati dalla legge, rientra nella giurisdizione della stessa non solo la domanda di accertamento della causa di servizio in funzione del trattamento pensionistico di privilegio, ma anche la domanda di mero accertamento della dipendenza dell'infermità da ragioni di servizio (Cass. civ. Sez. Unite sent. 6.3.2009 n. 5467; Cass. civ. Sez. Unite ord. 24.2.2014 n. 4325, Cass. civ. Sez. Unite sent. 19.1.2017 n. 1306; Corte Conti Sez. Giur. Centrale III App. sent. 27.1.2021 n. 34);
- parte ricorrente ha chiesto a questa Corte di accertare e riconoscere il diritto al riconoscimento della causa di servizio per la patologia sofferta (così come richiesto con istanza del 19.1.2011) in funzione del diritto a pensione privilegiata, dovendo così ritenersi sussistente la giurisdizione di questa Corte;
- sussiste la legittimazione passiva dell'Inps atteso che la stessa con il provvedimento n. 800.15/05/2019.0120414 ha deciso in senso negativo sul diritto alla pensione di privilegio, incidendo così con effetto immediato sulla sfera giuridica del destinatario;

- la controversia involge una questione di natura squisitamente medico-legale e concerne il riconoscimento del miglior trattamento pensionistico in conseguenza della patologia da riconoscere dipendente da causa di servizio;

Ravvisata la necessità, ai fini del decidere, di acquisire un motivato parere medico-legale sui seguenti quesiti:

- *se possa ritenersi che le infermità “diabete compliato, nefropatia microalbuminuria e disturbo depressivo maggiore” siano dipendenti da causa di servizio;*

- *quale sia, in caso positivo, la categoria pensionistica ascrivibile e la relativa data di decorrenza;*

Ritenuto di incaricare del richiesto parere l'Unità operativa di medicina legale del Distretto sanitario di Avellino, quale organo munito delle necessarie competenze e professionalità specifiche,

p.q.m.

la Corte dei conti, Sezione giurisdizionale per la Campania, in composizione monocratica, sospesa ogni pronuncia in merito:

- respinge le eccezioni di difetto di giurisdizione e di legittimazione passiva formulate dall'Arma dei Carabinieri e dall'Inps;

- ordina all'Unità operativa di medicina legale del Distretto sanitario di Avellino, di esprimere in sede collegiale motivato parere sui quesiti sopra indicati, previa visita medica se ritenuta necessaria, diretta o per delega, e contestuale esame di tutta la documentazione

medica e amministrativa presente agli atti. Il ricorrente potrà farsi assistere - durante la visita medico-legale e a proprie spese - da sanitario di fiducia. L'Unità operativa provvederà a comunicare alle parti il giorno, l'ora e il luogo di inizio delle operazioni peritali.

L'Unità operativa è autorizzata a chiedere, con tempestività, direttamente all'Amministrazione interessata, copia di ogni ulteriore documentazione ritenuta necessaria ai fini dell'adempimento istruttorio, trasmettendo poi, contestualmente al parere, la documentazione così acquisita;

- assegna giorni centoventi all'Unità operativa di medicina legale del Distretto sanitario di Avellino per la comunicazione della relazione scritta alle parti;
- assegna alle parti trenta giorni dalla comunicazione della relazione per presentare eventuali controdeduzioni all'Unità operativa;
- assegna all'Unità operativa di medicina legale un ulteriore termine di quindici giorni per il deposito presso questa Sezione dell'elaborato peritale unitamente alle osservazioni afferenti alle eventuali controdeduzioni tecniche di parte.

Si precisa sin d'ora che, salvo gravi motivi, non verranno autorizzate nuove memorie tecniche in un momento successivo al deposito del parere reso all'esito delle controdeduzioni in quella sede svolte; eventuali brevissime note difensive delle parti dovranno concentrarsi esclusivamente sugli aspetti di novità delle questioni eventualmente

emerse.

Fissa all'udienza del 4.7.2025 la prosecuzione del giudizio.

Dispone che, a cura della Segreteria di questa Sezione, venga data comunicazione della copia integrale della presente ordinanza alla parte ricorrente, alle Amministrazioni resistenti e l'Unità operativa di medicina legale del Distretto sanitario di Avellino.

Manda alla Segreteria per le comunicazioni di rito, inclusa la trasmissione all'Unità operativa di medicina legale del Distretto sanitario di Avellino di copia di tutta la documentazione amministrativa e sanitaria presente nel fascicolo di causa.

Spese riservate al merito.

Così deciso a Napoli, nella Camera di consiglio del 15.11.2024.

Il Giudice

Michele Minichini

(firma digitale)

Depositata in Segreteria il giorno 02.12.2024

Il Direttore della segreteria

Maurizio Lanzilli

(firma digitale)